



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 74 del 20 Maggio 2020

EMERGENZA COVID 2019
ORDINANZA 15 MAGGIO 2020, N. 60 – ORDINANZA 15 MAGGIO 2020, N. 61

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 15.05.2020, N. 60

Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.....4

ORDINANZA 15.05.2020, N. 61

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per moto turismo, sport equestre, natanti e imbarcazioni da diporto.....15

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 60 del 15 maggio 2020

DIPARTIMENTO: SANITA' (DPF)

Oggetto: Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

SERVIZIO: Prevenzione e Tutela Sanitaria – (DPF010)

L'Estensore
Dott. ssa Stefania Melena
(firmato digitalmente)

Il Dirigente del Servizio
Dott. ssa Stefania Melena
(firmato digitalmente)

SERVIZIO: Contratti Erogatori Privati - (DPF006)

L'Estensore
Dott.ssa Maddalena Tabasso
(firmato digitalmente)

Il Dirigente del Servizio
vacante

Al Direttore REGIONALE

data: 15 maggio 2020

Prot. N. 4762/20/DPF010

Il DIRETTORE REGIONALE

Dr. Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto la Sanità data: 15 maggio 2020

Prot N. 4762/20/DPF

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale data: 15 maggio 2020

Prot. N. 4762/20



Il Presidente della Regione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTI i provvedimenti emanati dal Dipartimento della Protezione Civile durante l'intero periodo dell'emergenza;

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale;



Il Presidente della Regione

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020, concernente ridefinizione delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza Presidenziale n. 4 dell'11 marzo 2020 che, al fine di evitare assembramenti degli utenti negli ambulatori medici, al punto 7) stabilisce che, salvi i casi di urgenza, le visite nello studio del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta vengano erogate a seguito di prenotazione. Le modalità di prenotazione (telefono cellulare, fisso, mail, ecc.) devono essere stabilite dal medico e comunicate con mezzi idonei ai propri assistiti. E' obbligo del medico garantire una facile accessibilità al servizio e la regolare acquisizione delle richieste di visita degli utenti, secondo le modalità stabilite;
- l'Ordinanza Presidenziale n. 23 del 03 aprile 2020 che, al punto 1) proroga l'efficacia di diverse disposizioni tra cui quanto stabilito al punto 7) dell'ordinanza n. 4 del 11 marzo 2020;
- l'Ordinanza Presidenziale n. 37 del 15 aprile 2020 che, al punto 11) dispone che l'efficacia delle disposizioni di cui al punto 1 dell'ordinanza n.23 del 3 aprile 2020 sia prorogata al 20 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale n. 55 del 5 maggio 2020 con la quale è stato approvato, dall'11 maggio 2020, un piano graduale di ripristino delle attività sanitarie sospese;

RITENUTO pertanto, alla luce del riavvio delle attività specialistiche ambulatoriali, di dover garantire il ripristino della assistenza sanitaria di base negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, in aggiunta alle visite su prenotazione, nel rispetto delle vigenti misure di precauzione e prevenzione di contagio da COVID-19 siccome pubblicate dal Ministero della Salute, a tutela del paziente e dell'operatore sanitario, fatta salva la facoltà di riapertura a condizione che il titolare dello studio garantisca il rispetto delle misure precauzionali previste;

PRECISATO altresì che restano ferme le disposizioni che consentono di continuare ad assicurare telematicamente o a distanza (telefono, mail) una parte delle attività connesse alle prescrizioni farmaceutiche, siccome disposto dal punto 2) dell'ordinanza n. 4 dell'11 marzo 2020 e dal punto 12) dell'ordinanza n. 7 del 13 marzo 2020;

RICHIAMATE

- l'Ordinanza Presidenziale n. 3 del 9 marzo 2020 che al punto 2) approva l'allegato B) contenente diverse misure tra cui, al fine di limitare gli accessi nelle strutture ospedaliere e territoriali del sistema sanitario regionale e garantire nel contempo la continuità terapeutica, la possibilità per i MMG ed i PLS di prescrivere farmaci sottoposti a Piano Terapeutico per 60 giorni dalla data di scadenza dello stesso;
- La circolare AIFA del 6 aprile con cui sono stati prorogati di 3 mesi, a partire dalla data di scadenza, i PT scaduti a far data dall'11 febbraio nei mesi di marzo, aprile e maggio;

RITENUTO pertanto, nelle more del pieno ripristino delle attività specialistiche ambulatoriali, al fine di evitare interruzioni di terapia ai pazienti interessati di consentire ai MMG/PLS di ripetere la prescrizione farmaci sottoposti a Piano Terapeutico per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e comunque sino a quando il paziente non effettua la visita di controllo, purché questa sia già prenotata o in via di prenotazione;

RICHIAMATE:



Il Presidente della Regione

- l'Ordinanza Presidenziale n. 4 dell'11 marzo 2020 che al punto 7) stabilisce la sospensione delle visite medico legali in ambito assistenziale salve le visite domiciliari già programmate e quelle che rivestono il carattere di urgenza;
- l'Ordinanza Presidenziale n. 23 del 03 aprile 2020 che al punto 1) proroga l'efficacia di diverse disposizioni tra cui il punto 7) della precitata ordinanza n. 4/2020;
- l'Ordinanza Presidenziale n. 37 del 15 aprile 2020 che al punto 11) proroga l'efficacia delle disposizioni di cui al punto 1 dell'ordinanza n.23/2020 al 20 aprile 2020;
- l'Ordinanza Presidenziale n. 43 del 20 aprile 2020 che proroga, per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ovvero sino a diverso provvedimento presidenziale, l'efficacia delle disposizioni succitate,

RITENUTO, alla luce del quadro epidemiologico della regione Abruzzo alla data odierna, della Ordinanza Presidenziale n. 55 del 5 maggio 2020 con la quale è stato approvato, dall'11 maggio 2020, un piano graduale di ripristino delle attività sanitarie sospese nonché delle esigenze rappresentate dai pazienti interessati, di dover disporre - a far data dal 18 maggio 2020 - la ripresa delle visite medico legali in ambito assistenziale dando mandato alle AASSLL:

- di garantire accessi programmati alla struttura sia del paziente che dell'eventuale accompagnatore necessario in ragione della inabilità dello stesso;
- di rispettare le misure di precauzione e prevenzione del contagio da COVID-19;
- di garantire l'effettuazione delle visite domiciliari già programmate e non effettuate alla data odierna;

RITENUTO altresì di dover disporre – a far data dal 18 maggio 2020 – la ripresa delle attività ambulatoriali inerenti la medicina dello sport nel rispetto delle misure di precauzione e prevenzione di contagio da COVID-19;

CONSIDERATO che, in relazione all'emergenza coronavirus, le aziende interessate hanno disposto, la sospensione dell'attività di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici sia presso le strutture del SSN che presso i MMG e i PLS, con la motivazione principale, oltre a quella generale prevista dai provvedimenti in atto per limitare l'accesso alle aree dedicate all'assistenza a coloro che ne hanno assoluta necessità, del prevedibile e inevitabile aumento delle attività di cura e informazione cui sono stati sottoposti tutti i professionisti sanitari;

RITENUTO, alla luce della graduale ripresa della mobilità e delle attività lavorative, di dover consentire il graduale ripristino della attività degli informatori scientifici dei farmaci o dei dispositivi medici sia presso le strutture del SSN che presso i MMG e i PLS;

RITENUTO altresì di dover stabilire quanto segue:

- l'attività di informazione scientifica relativa a farmaci e dispositivi può essere effettuata previo appuntamento con il medico interessato;
- privilegiare l'informazione scientifica da remoto con modalità telematiche;
- l'attività *face to face* può essere effettuata purchè nel rispetto delle misure precauzionali e di prevenzione del contagio da COVID-19;

CONSIDERATO che il DL "Rilancio", in corso di pubblicazione, consente alle Regioni di adottare procedure accelerate per le prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici ed assicura la proroga per ulteriori 90 gg. per i rinnovi delle autorizzazioni in scadenza durante lo stato di emergenza per le forniture di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici di cui al DPCM 12/01/2017 LEA, per incontinenza, stomie e alimentazione



Il Presidente della Regione

speciale, laringectomie, per la prevenzione e il trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio;

VALUTATO di dover, conseguentemente individuare percorsi appropriati che garantiscano prestazioni di Assistenza protesica e di Assistenza integrativa improntate alla massima tutela dei soggetti fragili aventi diritto dal rischio dell'esposizione al contagio;

VISTO il parere tecnico dell'ASR trasmesso con nota integrativa Prot. n. 507 del 08.05.2020 recante "CORONAVIRUS- Disposizioni a supporto del mantenimento dei LEA di assistenza protesica e integrativa agli aventi diritto. Richiesta di avvio alle procedure straordinarie. Riscontro alla nota del Presidente dell'Associazione FIOTO. Integrazione con nota esplicativa al parere tecnico dell'ASR Prot. n. 504 del 7 maggio 2020" (Allegato A), con cui, sulla scorta della nota del 21.04.2020 dell'associazione FIOTO agli atti del Dipartimento Sanità, sono stati individuati e descritti i percorsi semplificati di erogazione ed accessibilità degli assistiti alla diretta fornitura dei dispositivi e presidi da parte degli erogatori autorizzati/accreditati per presidi/ausili (ortopedici);

PRECISATO che l'accesso semplificato descritto nel parere tecnico summenzionato deve riguardare tutte le prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, poiché, nell'impossibilità di eliminare interamente il rischio epidemiologico in base delle evidenze scientifiche attuali, è necessario adottare tutte le dovute cautele, allo scopo di ridurre in maniera significativa l'esposizione all'infezione da Sars-CoV-2 nel percorso dei soggetti che richiedono le prestazioni previste dal DPCM LEA 2017 Allegato 12 ed alla sua attuazione sono chiamati i Servizi preposti delle Aziende Sanitarie Locali;

PRECISATO che, limitatamente alla durata del dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale, il percorso agevolato assentito consente sia agli assistiti in possesso di prescrizione sia a quelli in terapia di mantenimento, che necessitano di un rinnovo delle prestazioni di cui ai LEA secondo il piano definito non suscettibile di modificazioni, pur sprovvisti di prescrizione medica, anche a causa di usura o rottura dei presidi in uso, di recarsi direttamente presso un fornitore di libera scelta, autorizzato/accreditato ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.e.ii, al quale l'assistito delega la procedura e i suoi adempimenti";

STABILITO che, esclusivamente in relazione al periodo emergenziale legato all'infezione da SARS-CoV-2, il professionista sanitario delegato (tecnico/direttore tecnico di struttura iscritto all'Ordine) provvede, sotto la propria responsabilità, a tutti gli adempimenti della predetta procedura, "previa valutazione e conseguente certificazione tecnica dello stato di necessità/rispondenza delle esigenze funzionali pregresse" e, ai fini del collaudo, alla certificazione dell'idoneità funzionale, sicurezza d'uso e rispondenza del dispositivo medico al piano terapeutico pregresso, come in dettaglio reso nell'ALLEGATO A del presente provvedimento;

STABILITO altresì che, in relazione alla procedura delegata, la documentazione relativa viene trasmessa in via telematica al competente Servizio della Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'assistito, per le verifiche previste e la successiva autorizzazione e conferma alla fornitura, con invio contestuale di comunicazione allo specialista responsabile della conduzione del piano riabilitativo-assistenziale individuale;

RITENUTO, per quanto espresso nei documenti tecnici allegati e nel presente atto, di rimettere alle Aziende Sanitarie Locali l'adozione di eventuali indirizzi operativi per i competenti Servizi aziendali di Assistenza Protesica;

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-



Il Presidente della Regione

- 1) di confermare le attuali modalità di erogazione della assistenza sanitaria di base negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nel rispetto di quanto disposto dal Ministero della Salute, che prevede l'attività di studio previa adozione delle vigenti misure di precauzione e prevenzione di contagio da COVID-19, a tutela del paziente e dell'operatore sanitario. Le visite nello studio del medico di medicina generale e pediatra di libera scelta sono effettuate, a seguito triage telefonico, su prenotazione con le modalità stabilite dal medico (telefono cellulare, fisso, mail, ecc.) e comunicate con mezzi idonei ai propri assistiti, permanendo l'obbligo del medico di garantire una facile accessibilità al servizio e la regolare acquisizione delle richieste di visita degli utenti;
- 2) di precisare che restano ferme le disposizioni che consentono di continuare ad assicurare telematicamente o a distanza (telefono, mail) una parte delle attività connesse alle prescrizioni farmaceutiche, siccome disposto dal punto 2) dell'ordinanza n. 4 dell'11 marzo 2020 e dal punto 12) dell'ordinanza n. 7 del 13 marzo 2020;
- 3) di autorizzare i MMG/PLS, nelle more del pieno ripristino delle attività specialistiche ambulatoriali ed al fine di evitare interruzioni di terapia ai pazienti interessati, a ripetere le prescrizioni di farmaci sottoposti a Piano Terapeutico per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e comunque sino a quando il paziente non effettua la visita di controllo, purché questa sia già prenotata;
- 4) di disporre - a far data dal 18 maggio 2020 - la ripresa delle visite medico legali in ambito assistenziale dando mandato alle AASSLL:
 - di garantire accessi programmati alla struttura sia del paziente che dell'eventuale accompagnatore necessario in ragione della inabilità dello stesso;
 - di rispettare le misure di precauzione e prevenzione del contagio da COVID-19;
 - di garantire l'effettuazione delle visite domiciliari già programmate e non effettuate alla data odierna;
- 5) di disporre – a far data dal 18 maggio 2020 – la ripresa delle attività ambulatoriali inerenti la medicina dello sport nel rispetto delle misure di precauzione e prevenzione di contagio da COVID-19;
- 6) di consentire il graduale ripristino della attività degli informatori scientifici dei farmaci o dei dispositivi medici sia presso le strutture del SSN che presso i MMG e i PLS, con le modalità di seguito riportate:
 - l'attività di informazione scientifica relativa a farmaci e dispositivi può essere effettuata previo appuntamento con il medico interessato;
 - privilegiare l'informazione scientifica da remoto con modalità telematiche;
 - l'attività face to face può essere effettuata purché nel rispetto delle misure precauzionali e di prevenzione del contagio da COVID-19;
- 7) di individuare percorsi appropriati che garantiscano prestazioni di Assistenza protesica e di Assistenza integrativa improntate alla massima tutela dei soggetti fragili aventi diritto dal rischio dell'esposizione al contagio;
- 8) di stabilire che, per le motivazioni in narrativa, l'accesso semplificato riguarda le prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa incluse negli elenchi 1, 2A e 2B di cui al Nomenclatore Allegato 5 al DPCM del 12.01.2017 e gli ausili di cui all'Allegato 2 dello stesso decreto”;



Il Presidente della Regione

- 9) di disporre che le Aziende Sanitarie Locali in ragione di quanto messo in evidenza dall'ASR, si attengono agli indirizzi operativi dalla medesima descritti, validi non solo per le prestazioni riguardanti dispositivi/ausili ortopedici, ma anche per le altre prestazioni di assistenza protesica, per le quali la concessione e autorizzazione o il rinnovo è disciplinato dal DPCM LEA 2017 Allegato 12 e assistenza integrativa di cui agli Allegati 2 e 11;
- 10) di affidare per quanto espresso nel documento tecnico allegato e nel presente atto, alle Aziende Sanitarie Locali la corretta attuazione per il periodo emergenziale, delle descritte procedure semplificate”.
- 11) di assicurare il rispetto delle indicazioni operative e delle misure di semplificazione assentite, che avranno effetto fino a nuove disposizioni o integrazioni in ulteriori provvedimenti, con la raccomandazione per le competenti Aziende Sanitarie Locali, in relazione alle prestazioni assicurate, l'attuazione delle modalità previste, la vigilanza e la più ampia diffusione alle disposizioni del presente provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

15 maggio 2020

Il Presidente della Giunta

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente

Segue Allegato

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE
Prot. n° 507 Partenza

08/05/2020

trasmessa via e-mail



Pescara, 8 Maggio 2020

All'Assessore regionale con deleghe
alla Salute e Pari opportunità
Dott.ssa Nicoletta Veri

Al Direttore del Dipartimento Sanità
Dott. Claudio D'Amario

Oggetto: Coronavirus – Disposizioni a supporto del mantenimento dei LEA di Assistenza Protesica e Integrativa agli aventi diritto. Richiesta di avvio alle procedure straordinarie. Riscontro alla nota del Presidente dell'Associazione FIOTO. Integrazione con nota esplicativa al Parere Tecnico della ASR prot. n. 504 del 7 Maggio 2020.

A chiarimento del parere tecnico trasmesso con nota prot. n. 504 del 7 maggio u.s., concernente procedure straordinarie di Assistenza Protesica e Integrativa agli aventi diritto, attraverso l'istituzione di specifici percorsi, visto il protrarsi della situazione emergenziale in atto, correlata alla diffusione pandemica dell'infezione da SARS-CoV-2, si rappresenta quanto segue.

In ordine alla lettera b) del paragrafo rubricato "Conclusioni" del parere tecnico de quo, si ravvisa che per mero errore di stampa la locuzione "esclusivamente" non separata dal contesto precedente del periodo potrebbe far ritenere, soggettivamente, una delimitazione delle condizioni di applicabilità del rinnovo delle prestazioni di cui ai L.E.A. In realtà, l'espressione "esclusivamente", nella sua corretta interpretazione, è da intendersi rivolta alla mera esclusione delle condizioni somatiche tra le fattispecie previste in aggiunta alle condizioni di usura o rottura dei presidi in uso. Ne consegue che la procedura delineata nella lettera b) potrà essere applicata, a parere della scrivente struttura, anche in caso di decorrenza dei termini di rinnovo.

Pertanto, al fine di evitare difficoltà interpretative nella portata applicativa della proposta tecnica di deroga alle disposizioni normative, le considerazioni anzidette inducono a ritrasmettere il testo integrale della proposta per errata corrige della lettera b).




Il Direttore
Dott. Alfonso Mascitelli



Oggetto: Coronavirus – Disposizioni a supporto del mantenimento dei LEA di Assistenza protesica e Integrativa agli aventi diritto. Richiesta di avvio alle procedure straordinarie. Riscontro alla nota del Presidente dell'Associazione FIOTO. Parere Tecnico.

In riscontro alla nota del Presidente pro-tempore dell'Associazione nazionale FIOTO contenente la richiesta di avvio a procedure straordinarie di Assistenza protesica e Integrativa agli aventi diritto, attraverso l'istituzione di specifici percorsi, visto il protrarsi della situazione emergenziale in atto, correlata alla diffusione pandemica dell'infezione da SARS-CoV-2, si rappresenta quanto segue.

In premessa va ribadito che l'allegato 12 del DPCM del 12.01.2017 sui LEA detta le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, con la previsione che le regioni possono adottare, misure idonee per semplificare, agevolare e accelerare lo svolgimento della procedura, evitando di porre a carico degli assistiti o dei loro familiari adempimenti non strettamente necessari. Conseguentemente:

- 1) In relazione al percorso di cui al punto a) della nota in oggetto per cui "gli assistiti in possesso di prescrizione si recano direttamente presso un fornitore, di libera scelta, autorizzato/accreditato ai sensi dell'art.8 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, che delegheranno per il prosieguo della procedura". **Si esprime parere favorevole, esclusivamente in relazione al periodo emergenziale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, e limitatamente alla durata dello stesso, al fine di ridurre al minimo in questa fase esposizioni al rischio contagio e assentendo una deroga al rilascio preventivo dell'autorizzazione da parte della ASL territorialmente competente.**
- 2) In relazione al percorso di cui al punto b) della stessa nota per cui "gli assistiti in terapia di mantenimento, secondo un piano definito non suscettibile di modificazioni, pur sprovvisti di prescrizione medica, che necessitano di un rinnovo delle prestazioni di cui ai LEA per modifica delle condizioni somatiche, usura o rottura dei presidi in uso, decorrenza dei termini di rinnovo, si recano direttamente presso un fornitore di libera scelta, autorizzato/accreditato ai sensi dell'art.8 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, che delegheranno per il prosieguo della procedura, su responsabilità del professionista sanitario (tecnico ortopedico direttore tecnico di struttura iscritto all'Ordine) previa valutazione e conseguente certificazione tecnica dello stato di necessità/rispondenza delle esigenze funzionali pregresse". **Si esprime parere parzialmente favorevole e limitatamente alle sole condizioni di usura o rottura dei presidi in uso da parte di assistiti in terapia di mantenimento, i quali sebbene sprovvisti di prescrizione medica, risultano comunque titolari di un piano definito non suscettibile di modificazioni e purché avvenga nel rispetto dell'articolo 1, comma 9 dell'allegato 12 del DPCM del 12 gennaio 2017. Il citato articolo dispone che: *"..la prestazione deve essere appropriata rispetto al bisogno dell'utente e***



compatibile con le caratteristiche del suo ambiente di vita e con le esigenze degli altri soggetti coinvolti nel programma di trattamento". Il parere favorevole alla deroga procedurale è da intendersi valido esclusivamente in relazione al periodo emergenziale legato all'emergenza SARS-CoV-2, come indicato al punto precedente.

- 3) In relazione al percorso di cui al punto c) per cui "il professionista sanitario direttore tecnico del fornitore (tecnico ortopedico iscritto all'Ordine) certificherà l'idoneità funzionale, la sicurezza d'uso e la rispondenza del dispositivo medico al piano terapeutico pregresso, ai fini del collaudo". **Si esprime parere favorevole, esclusivamente in relazione al periodo emergenziale legato all'infezione da SARS-CoV-2, in quanto la deroga non appare in contrasto con le indicazioni di cui al comma 12 dell'art.1 dell'allegato 12 del DPCM del 12.01.2017.**
- 4) In relazione alla procedura per cui il mandato di patrocinio verrà trasmesso in via telematica all'apposito "Ufficio protesi" della ASL di pertinenza, che provvederà alle verifiche del caso e alla successiva autorizzazione della fornitura. Si precisa che **limitatamente al periodo emergenziale, di cui al DPCM 31.01.2020, si esprime parere parzialmente favorevole, in quanto si raccomanda espressamente che debba essere inviata contestuale comunicazione allo specialista di riferimento responsabile della conduzione del piano riabilitativo - assistenziale individuale, con possibilità da parte dello stesso di eseguire il collaudo (articolo 1, commi 13 e 14 dell'allegato 12, del DPCM del 12.01.2017).**

CONCLUSIONI

In conclusione, stante la situazione emergenziale in atto e al fine di attivare, a scopo preventivo e prudenziale, ogni utile iniziativa tesa a ridurre l'esposizione di contagio degli assistiti e semplificare e agevolare lo svolgimento della procedura di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, si ritengono accoglibili, esclusivamente in relazione al periodo emergenziale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale le seguenti deroghe in materia di assistenza protesica e Integrativa:

- a) Gli assistiti in possesso di prescrizione possono recarsi direttamente presso un fornitore, di libera scelta, autorizzato/accreditato ai sensi dell'art.8 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e lo delegheranno per il prosieguo della procedura. L'erogazione della prestazione verrà validata successivamente dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'assistito.
- b) Gli assistiti in terapia di mantenimento, secondo un piano definito non suscettibile di modificazioni, pur sprovvisti di prescrizione medica, che necessitano di un rinnovo delle prestazioni di cui ai LEA, anche a causa di usura o rottura dei presidi in uso, possono recarsi direttamente presso un fornitore di libera scelta, autorizzato/accreditato ai sensi dell'art.8 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e lo delegheranno per il prosieguo della procedura.



In tal caso, la responsabilità delle riparazioni, manutenzione o sostituzioni per usura e rottura dei presidi in uso è del professionista sanitario (tecnico ortopedico direttore tecnico di struttura iscritto all'Ordine) che si farà carico della valutazione e conseguente certificazione tecnica dello stato di necessità/rispondenza delle esigenze funzionali pregresse. L'erogazione della prestazione verrà validata successivamente dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'assistito.

A tal fine, il professionista sanitario direttore tecnico del fornitore (tecnico ortopedico iscritto all'Ordine) certificherà l'idoneità funzionale, la sicurezza d'uso e la rispondenza del dispositivo medico al piano terapeutico pregresso, ai fini del collaudo. Lo specialista prescrittore, responsabile della conduzione del piano riabilitativo-assistenziale individuale, unitamente all'equipe multidisciplinare, esegue il collaudo dei dispositivi su misura inclusi nell'elenco 1 di cui al nomenclatore allegato 5 al DPCM del 12.01.2017 sui LEA, degli ausili di serie di cui all'elenco 2A, nonché degli ausili di serie di cui all'elenco 2B. Qualora il collaudo accerti la mancata corrispondenza alla prescrizione, il malfunzionamento o l'inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, l'erogatore o il fornitore è tenuto ad apportare le necessarie modifiche o sostituzioni. Per le tipologie di dispositivi di serie inclusi nell'elenco 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al DPCM del 12.01.2017, prescritti in assenza di una prestazione di adattamento o di personalizzazione da parte del professionista sanitario o di altri tecnici competenti nell'ambito degli ausili ICT, l'avvenuta consegna del dispositivo prescritto è attestata dall'assistito. In caso di mancata corrispondenza alla prescrizione, di malfunzionamento o di inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, l'assistito richiede il collaudo al medico prescrittore e si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 1 dell'allegato 12 al DPCM del 12.01.2017.

- c) La documentazione inerente la procedura di erogazione della prestazione di assistenza protesica di cui sopra viene trasmessa in via telematica al competente servizio della ASL di residenza dell'assistito, che provvederà alle verifiche del caso e alla successiva autorizzazione della fornitura. Contestuale comunicazione viene inviata allo specialista responsabile della conduzione del piano riabilitativo-assistenziale individuale.


Il Direttore
Dott. Alfonso Mascitelli





Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 61 DEL 15 MAGGIO 2020**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per moto turismo, sport equestre, natanti e imbarcazioni da diporto.

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

VISTI l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19);

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza da Covid-19 emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;



Il Presidente della Regione

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 665 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 666 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 667 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 669 del 24 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 672 del 12 maggio 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
- il Decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territoriale nazionale;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all’articolo 3 secondo cui “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2,



Il Presidente della Regione

esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'Allegato 1 del citato D.P.C.M. 22 marzo 2020;
- il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
- D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;
- la Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot. Civ. Del 2020;

VISTA la D.G.R. n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha dato inizio alla cd. “Fase 2” con la previsione di riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di impresa;

PREMESSO che a seguito delle precedenti ordinanze n. 50/2020 e 52/2020 è stata riavviata l'attività sportiva individuale per una serie di discipline con basso rischio di contagio al COVID-19;

CONSIDERATO che, ciononostante, rimane problematico per atleti e loro famiglie tornare ad allenarsi senza avere degli obiettivi che ravvivino lo spirito necessario per una vera ripartenza, seppur graduale e controllata come deve essere;

RITENUTO necessario sostenere la ripresa degli sport equestri anche al fine di dare il necessario impulso economico a un settore in grave difficoltà, aggravato dal lavoro e dalle spese connesse al mantenimento in condizioni di benessere degli equidi impegnati in tale attività sportiva;

RITENUTO di dover dare stimolo al ritorno all'allenamento degli sportivi interessati con l'obiettivo di competere in gare importanti, quali sono i Campionati Regionali delle discipline equestri individuali;

VISTA la nota della Federazione Italiana Sport Equestri datata 14 maggio 2020 ed acquisita al protocollo dell'Ente con n. 143814 del 15 maggio 2020 con cui, al fine di contenere i danni economici causati dall'emergenza COVID-19 e per stimolare la popolazione a tornare ad allenarsi agli sport equestri, si rappresenta la necessità di poter organizzare da parte delle Federazioni e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, i campionati regionali delle discipline individuali, secondo le disposizioni federali o degli altri organismi preposti, comunque a porte chiuse, senza pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale e delle prescrizioni sanitarie;



Il Presidente della Regione

VISTA la nota dell'Associazione Nazionale per la Nautica da Diporto – Assonautica provinciale Pescara, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0143809 del 15 maggio 2020, con la quale si richiede di prevedere nell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, di garantire *“la possibilità di consentire agli armatori ed ai proprietari di natanti e imbarcazioni da diporto della regione Abruzzo, di prendere il mare soli, con conviventi o affetti stabili o ai soli componenti dei loro nuclei familiari”*;

RILEVATO che tali istanze hanno quale finalità non solo quella di favorire la pratica sportiva e ludica, ma anche e soprattutto, la ripresa di interi settori economici, cantieri, rimessaggi, artigiani, negozi, tecnici, marinai, porti turistici e Marine e tutto l'importante indotto;

RITENUTO altresì, all'interno del territorio regionale, di consentire, con riferimento al solo moto turismo, tra le attività previste dall'art. 8 dell'Ordinanza n. 58, effettuare gli spostamenti sul medesimo mezzo in due persone, purché conviventi nel rispetto delle norme di sicurezza per la tutela dal contagio;

RITENUTO che tali attività all'aria aperta non comportano conseguenze negative per la tutela della salute se eseguite rispettando le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

RAVVISATO che l'approccio di riavvio graduale delle attività sportive possa consentire il passaggio a successiva fase rispetto all'iniziale emergenza e che, quindi, le attività sopra descritte possano essere svolte sull'intero territorio regionale, purché nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento al fine del contenimento del contagio da COVID-19;

ORDINA

1. entro i confini regionali è consentita la navigazione con natanti o imbarcazioni da diporto, a vela o a motore all'armatore, ai proprietari o a chi è nella disponibilità, nonché ai professionisti del settore. Oltre al conduttore dell'imbarcazione può essere prevista la presenza di una o più persone a bordo, purché conviventi, congiunti o componenti del medesimo nucleo familiare. È obbligatoria l'osservanza di tutte le misure e le norme di sicurezza per la tutela dal contagio e del distanziamento sociale, anche negli spostamenti per recarsi all'imbarcazione, sulle banchine e in porto;
2. è consentito su tutto il territorio regionale per l'attività equestre, alle federazioni e agli enti di promozione sportiva associate al CONI, organizzare i campionati regionali delle discipline che si svolgono a livello individuale. I campionati devono svolgersi, in base alle disposizioni date dalle federazioni o dagli enti di riferimento, a porte chiuse, senza pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale e delle altre prescrizioni sanitarie vigenti;
3. all'interno del territorio regionale, con riferimento al solo moto turismo previsto dall'art. 8 dell'Ordinanza n. 58, è consentito effettuare gli spostamenti sul medesimo mezzo in due persone, purché conviventi, nel rispetto delle norme di sicurezza per la tutela dal contagio;
4. che l'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.



Il Presidente della Regione

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti ed ai Presidenti delle Province.

La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

*Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico-Turismo*

*Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)*

*L'Assessore alle Attività Produttive -
Turismo – Cultura*

*Rag. Mauro Febbo
(firmato digitalmente)*

*L'Assessore allo Sport -
Dott. Quintino Liris*

Il Presidente della Giunta Regionale

*Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)*



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it